

Interrogazione n. 92

presentata in data 19 gennaio 2026

a iniziativa del Consigliere Nobili

Realizzazione del nuovo Ospedale Materno-Infantile “G. Salesi” di Ancona: rilievi dell’Autorità nazionale anticorruzione

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere regionale,

PREMESSO CHE

- il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale materno-infantile “G. Salesi” di Ancona costituisce un intervento strategico per la sanità regionale, finalizzato a garantire elevati livelli di assistenza pediatrica, ostetrica e neonatologica per l’intero territorio marchigiano;
- l’appalto dei lavori, affidato nel 2019, prevedeva un termine di ultimazione fissato al 22 aprile 2022;
- il rispetto dei tempi di realizzazione, della piena funzionalità dell’opera e dell’equilibrio economico originariamente definito rappresenta un presupposto essenziale per l’effettiva entrata in esercizio della struttura e per la corretta programmazione sanitaria regionale;

CONSIDERATO CHE

- nel corso dell’esecuzione dell’opera è stata approvata la Perizia di variante e suppletiva n. 2, con Decreto dirigenziale n. 205/ESO del 2 settembre 2024, che ha comportato un incremento dei costi pari a euro 26.344.432,73, corrispondente a un aumento del 47,7% rispetto all’importo contrattuale originario, collocandosi a ridosso del limite massimo del 50% previsto dall’art. 106, comma 7, del d.lgs. 50/2016;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 523 del 22 dicembre 2025, adottata all’esito dell’istruttoria avviata ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. 50/2016 e delle controdeduzioni presentate dalla Regione Marche, ha ritenuto che tale variante non sia riconducibile alle circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili di cui all’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016, in quanto le modifiche introdotte appaiono riferibili, nella loro parte più significativa, a scelte di riorganizzazione strutturale e di ampliamento dell’impianto progettuale, piuttosto che a esigenze direttamente collegate alla normativa emergenziale Covid-19;
- la variante ha determinato uno slittamento del termine di ultimazione dei lavori di oltre cinque anni, con nuova previsione di conclusione al 30 novembre 2027, slittamento che, secondo ANAC, risulta solo marginalmente imputabile alla sospensione dei lavori per l’emergenza pandemica, essendo invece riconducibile in larga parte a un fermo progettuale protrattosi per circa quattro anni;
- la procedura seguita per la definizione della variante, caratterizzata dalla predisposizione di molteplici layout funzionali, da una fase di riprogettazione estesa e dalla redazione di un progetto esecutivo profondamente rivisto, è stata ritenuta dall’Autorità assimilabile a una vera e propria nuova progettazione, incompatibile con la natura emergenziale invocata a fondamento della variante;
- l’ANAC ha altresì rilevato che, per non superare formalmente il limite del 50% di incremento dell’importo contrattuale, sono state stralciate dalla perizia lavorazioni essenziali per la funzionalità delle sale operatorie, in particolare opere civili di finitura e impianti meccanici ed elettrici, con il rischio concreto di realizzare un’opera strutturalmente incompleta e non utilizzabile al momento della consegna;

- secondo l’Autorità, tale stralcio appare finalizzato a un rispetto meramente formale del limite normativo e introduce il rischio che la piena funzionalità dell’opera resti condizionata alla futura disponibilità di risorse finanziarie e procedurali non garantite;
- la portata economica e funzionale della variante, unitamente alla realizzazione di un ulteriore piano fuori terra, all’inserimento di nuovi reparti e alla profonda riorganizzazione dell’assetto strutturale e impiantistico, è stata qualificata dall’ANAC come modifica di natura sostanziale ai sensi dell’art. 106, comma 4, del d.lgs. 50/2016, idonea ad alterare l’equilibrio economico-finanziario del contratto e le condizioni essenziali dell’affidamento originario, con possibili ricadute sul principio di concorrenza;

PRESO ATTO CHE

- con delibera n. 523 del 22 dicembre 2025, sopra citata, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha formalmente ritenuto non superate le controdeduzioni presentate dalla Regione Marche, giudicandole non idonee a dimostrare la riconducibilità della variante alle fattispecie derogatorie previste dal Codice dei contratti pubblici;
- nella medesima delibera, l’ANAC ha invitato la Regione Marche ad adottare ogni misura idonea a garantire il completamento pienamente funzionale dell’opera, assicurando la copertura finanziaria e la tempestiva realizzazione delle lavorazioni stralciate, nonché a trasmettere aggiornamenti seme-strali sullo stato di avanzamento dei lavori;
- l’Autorità ha inoltre evidenziato che le criticità riscontrate presentano un rilievo sistematico, richiedendo particolare attenzione anche in relazione ad altri interventi infrastrutturali sanitari in corso di esecuzione;

RILEVATO CHE

- ritardi di tale entità nella realizzazione di infrastrutture sanitarie strategiche rischiano di compromettere la programmazione complessiva del servizio sanitario regionale, incidendo sulla capacità di risposta ai bisogni di cura e contribuendo al fenomeno della mobilità passiva;
- i rilievi formulati dall’ANAC non mettono in discussione l’utilità e la rilevanza dell’opera, ma riguardano le modalità procedurali, decisionali e programmate con cui si è intervenuti sul progetto originario, con effetti significativi su tempi, costi e funzionalità dell’intervento;

INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

1. quali determinazioni la Giunta regionale e gli uffici competenti abbiano assunto a seguito della delibera ANAC n. 523 del 22 dicembre 2025 e in che modo la Regione intenda dare concreta attuazione ai rilievi che l’Autorità ha ritenuto non superati, specificando se e quando la Regione abbia trasmesso ad ANAC formali riscontri successivi alla delibera;
2. con quali strumenti, tempi e coperture finanziarie la Regione intenda garantire la piena funzionalità dell’opera, con particolare riferimento alle lavorazioni stralciate (in specie quelle indispensabili per la funzionalità delle sale operatorie), indicando:
 - a) se le risorse siano già integralmente disponibili e vincolate;
 - b) quale sia l’iter previsto (affidamento, progettazione, gara/contratto, cronoprogramma) per il completamento;
 - c) quali effetti attesi su tempi complessivi e quadro economico finale;
3. quali specifiche lavorazioni/modifiche introdotte con la Perizia di variante n. 2 la Regione ritenga direttamente e immediatamente riconducibili alla normativa emergenziale Covid-19, fornendo un elenco puntuale e motivato e distinguendole dalle modifiche di natura programmativa/organizzativa

ordinaria, tenuto conto che ANAC ha ritenuto non dimostrato il nesso causale per la parte prevalente degli interventi;

4. se, alla luce della qualificazione ANAC della variante come modifica sostanziale (art. 106, comma 4, d.lgs. 50/2016), la Regione abbia svolto una valutazione formale sulle ricadute in termini di equilibrio contrattuale e principio di concorrenza e quali misure di governance e controllo intenda adottare, anche per appalti analoghi in corso, per prevenire il ripetersi di criticità riconducibili a varianti di analogia portata